

Statuto dell'Associazione *A pieno titolo Onlus*

ART.1-Denominazione

E' costituita, l'Associazione denominata "A pieno titolo" O.n.l.us. L'Associazione è ordinata e amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. Essa si configura quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.), ai sensi del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione *A pieno titolo Onlus* verrà di seguito, per brevità, detta Associazione.

ART.2-Sede

L'Associazione ha sede legale in Torino, Via Beaulard 39. Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale è sita dunque in località del Comune di Torino e potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune con semplice delibera di Assemblea, senza necessità di modifiche al presente Statuto. L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero. La variazione della sede operativa non rappresenta modifica del presente Statuto.

ART.3–Scopo e finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie. L'Associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. L'Associazione ha lo scopo di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale e cittadinanza attiva, tra cui l'attuazione di iniziative formative, socio-educative, e culturali e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in

particolare propone: 1) Sviluppo sociale, culturale, educativo-formativo, ludico-ricreativo, turistico, mediante progetti e servizi per l'empowerment della persona e una sua piena integrazione sociale, per il tempo libero e per la crescita umana, e culturale della collettività, intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio. 2) Eventi pubblici di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati; 3) organizzazione, promozione e gestione, diretta ed indiretta, in ambito educativo-culturale, sociale, ricreativo, artistico-culturale; 4) Tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, anche mediante interventi di educazione alla salute e progetti di solidarietà rivolti a beneficiari di ogni età presso enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie, nessuna esclusa; 5) La gestione, la progettazione, la valorizzazione, la promozione e la diffusione di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente, o da altre associazioni e/o fondazioni e/o enti pubblici e privati; 6) Editare e diffondere pubblicazioni, anche di carattere informatico, connesse ad attività formative, educative, ricreative, culturali e sociali; 7) Progetti e proposte ad enti di diritto pubblico/privato e di ogni altro genere e forma; 8) Corsi e laboratori di varia tipologia. L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 – Modalità di perseguimento dello scopo sociale

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà: - gestire, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali; - dotarsi di attrezzature, materiali e beni mobili ed immobili, ritenuti utili o necessari; - stipulare collaborazioni, formali e/o informali, con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero; - svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Per eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche

ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione potrà aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea in seduta straordinaria. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali od altre o.n.l.u.s., sentito l'eventuale parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996. A tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori.

ART. 6 – Risorse economiche.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, da eventuali contributi pubblici o privati, da eventuali donazioni e lasciti di associati o di terzi, da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari e dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'associazione. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione. In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue: al fondo comune; per la realizzazione di attività di cui all'art. 3 del presente statuto; per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti. Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. I fondi sono depositati

presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente o dal Tesoriere delegati dal Presidente.

ART. 7 – Soci

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci esclusivamente persone fisiche e giuridiche che ne accettino lo statuto e ne condividano gli scopi. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità: indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare, senza obbligo di motivazione, sull'ammissione dei soci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda; è sempre necessario a tal fine un voto all'unanimità dei soci fondatori. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica. I soci possono essere: a) Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; b) Soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può anche nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; d) Soci Sostenitori o Promotori: coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o natura. Possono essere soci sostenitori: - coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell'Associazione. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo; Sono Soci Sostenitori Benemeriti, i privati o gli enti che partecipano all'attività dell'Associazione con sponsorizzazioni sotto forma di

contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

ART.8 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti: al pagamento delle quote sociali; alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 – Perdita della qualità di socio

Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente: per decesso; per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua; per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere. I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono: l'assemblea; il consiglio direttivo; il presidente; il segretario amministrativo; il collegio dei revisori contabili, nei casi stabiliti dall'art. 25 del presente statuto. Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro e di o.n.l.u.s.

ART. 11 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo o su proposta di un gruppo di soci. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 12 – Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera: sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;- sulla nomina del Consiglio Direttivo e delibera su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio. L'Assemblea straordinaria delibera: sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; sull'eventuale scioglimento dell'Associazione; l'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

ART. 13 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso

di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo) indirizzata a ciascun associato risultante dal Libro Soci. Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

ART. 14 – Costituzione e deliberazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l'unanimità dei Soci Fondatori; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli aventi diritto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento o di modifica dello Statuto. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, per la straordinaria è necessaria anche l'unanimità dei Soci Fondatori. Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aventi diritto, parere favorevole del Consiglio Direttivo e l'unanimità dei Soci Fondatori.

ART. 15 – Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi

rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 16 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di sei, di cui almeno la metà dei componenti devono essere soci fondatori. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

ART. 17 – Competenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio: a)

fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere; c) decide sugli investimenti patrimoniali; d) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; e) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci; f) decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione; g) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni; h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento; i) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; j) conferisce e revoca procure; k) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 18 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del presidente o suo delegato, nell'apposito Libro dei verbali del consiglio direttivo.

ART. 19 – Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi, anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un

altro Consigliere. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. . Il presidente resta in carica cinque anni e decade per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo. Per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 20 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 21 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione. Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi e il Vice Presidente siano impediti all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Segretario per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni – effettua le relative

verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

ART. 25 – Nomina e composizione del Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori contabili è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori sono trascritti su apposito registro. Il Collegio dovrà indirizzare a tutti i membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 – Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 10 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 27– Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento Giuridico Italiano e della Unione Europea.